

# Buoni postali e diritto al rimborso per i risparmiatori

*Il risparmiatore avrà diritto a riscuotere gli interessi originariamente pattuiti sui buoni postali, qualora Poste Italiane ometta di effettuare un'adeguata informazione sulle modifiche successivamente intervenute sui tassi d'interesse.*

Molti possessori di **buoni postali fruttiferi** hanno avuto amare sorprese al momento della loro riscossione, ricevendo somme di gran lunga inferiori rispetto a quelle che avrebbero dovuto incassare. Tale situazione ha creato un contenzioso seriale che vede contrapposti, da un lato, i **detentori di buoni postali** acquistati tra il **1974** ed il **1986** e, dall'altro, **Poste Italiane S.p.A.** Per comprendere la questione facciamo un passo indietro.

I buoni postali fruttiferi sono **titoli di investimento** sottoscrivibili anche per moderati importi.

Sottoscrivere un buono postale è molto conveniente per un **risparmiatore**. Detti titoli, infatti, garantiscono al sottoscrittore **rendimenti crescenti** che gli verranno riconosciuti al momento della riscossione insieme al **capitale sottoscritto**.

Quindi, il **portatore di un buono postale fruttifero** avrà diritto, nel momento in cui ne faccia richiesta presso ciascun ufficio postale:

- non solo alla **restituzione dell'intero capitale sottoscritto** (detto investimento, dunque, è tale da non comportare alcun margine di **rischio** per il risparmiatore);
- ma anche al c.d. **rendimento**, variabile in base alle caratteristiche del buono ed a seconda della data in cui avvenga la richiesta del rimborso.

Tale rendimento è dato dal **maturare degli interessi** sul capitale sottoscritto e quindi sarà tanto più consistente quanto maggiori siano stati gli interessi maturati fino al momento della riscossione del buono postale.

Per comprendere a quanto ammonta il c.d. rendimento di un buono postale, la domanda che ci si potrebbe porre è la seguente.

In realtà, detto interrogativo non dovrebbe neppure porsi, atteso che ogni buono postale fruttifero riporta chiaramente:

- il nome del **titolare**;
- il **taglio**;
- la **serie**;
- la **scadenza** (da 5 a 30 anni);
- la progressione degli interessi (posta sul retro).

Sul **retro** del buono, infatti, c'è scritto in che misura il capitale si rivaluta anno dopo anno secondo una progressione prestabilita. In questo modo il risparmiatore è posto nelle condizioni di poter sapere preventivamente quale somma incasserà alla scadenza del buono stesso.

E allora qual è il problema?

Il problema si pone perché, in realtà, gli interessi dei buoni postali fruttiferi potrebbero variare e, dunque, essere decurtati nel corso del tempo. La legge infatti prevede che i saggi di interesse dei buoni postali possono variare con **Decreto del Ministero del Tesoro** da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale.

Tali variazioni valgono per i buoni emessi **successivamente** alla data di entrata in vigore del decreto e **possono essere estese** ad una o più serie di **buoni postali emessi in precedenza**. Come? Mediante l'apposizione di un **timbro** sul retro del buono postale, che indichi i **nuovi tassi di interesse**. Se però detta indicazione non sia stata apposta, il risparmiatore avrà diritto a riscuotere gli interessi, di gran lunga maggiori, originariamente previsti sul buono.

A deciderlo è stata la **Corte di Cassazione a Sezioni Unite**, stabilendo che **le condizioni riportate sul buono postale fruttifero prevalgono sulle modifiche stabilite dai successivi decreti ministeriali, qualora il buono non risulti integrato con l'indicazione dei nuovi tassi di interesse**.

Detto in parole semplici: se tu Poste Italiane applichi un nuovo tasso di interesse, perché così dispone un Decreto Ministeriale, devi in ogni caso **comunicarlo** al possessore del buono postale. Se non lo fai, sarai tenuta a liquidare il buono applicando i tassi di interesse originariamente previsti sul buono sottoscritto dal cliente.

Anche numerosi Tribunali dando ragione ai risparmiatori hanno condannato Poste Italiane a liquidare i buoni postali applicando i tassi di interesse originariamente previsti e, dunque, a **restituire ai clienti la differenza**